

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022

in applicazione della L. 06.11.2012 n. 190

**Approvato con deliberazione Comitato Esecutivo della Comunità
n. 4 di data 29.01.2020**

Elenco cronologico delibere di approvazione P.T.P.C.T:

1. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)

Approvato con Delibera della Giunta Comunità nr. 4 del 28.01.2014

2. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)

Approvato con Delibera della Giunta Comunità nr. 4 del 22.01.2015

3. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2016-2018)

Approvato con Delibera del Comitato Esecutivo nr. 3 del 29.01.2016

4. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2017-2019)

Approvato con Delibera del Comitato Esecutivo nr. 9 del 31.01.2017

5. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2018-2020)

Approvato con Delibera del Comitato Esecutivo nr. 9 del 29.01.2018

6. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2019-2021)

Approvato con Delibera del Comitato Esecutivo nr. 9 del 30.01.2019

- 1. PREMESSA**
- 2. IL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO**
- 3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA COMUNITA'**
- 4. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)**
- 5. IL SUPPORTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI**
- 6. I REFERENTI**
- 7. PRINCIPIO DI DELEGA-OBBLIGO DI COLLABORAZIONE-CORRESPONSABILITA'**
- 8. LA FINALITA' DEL PIANO**
- 9. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO**
- 10. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO**
 - 10.1 Gli aspetti presi in considerazione
 - 10.2 Sensibilizzazione e condivisione dell'approccio con i Responsabili di servizio, il Comitato esecutivo ed il Revisore dei conti
 - 10.3 Individuazione dei processi più a rischio e dei possibili rischi ("registro dei rischi")
 - 10.4 Proposta delle azioni preventive e dei controlli da mettere in atto
 - 10.5 Stesura e approvazione del Piano
 - 10.6 Coordinamento con gli strumenti di programmazione dell'ente
 - 10.7 Formazione a tutti gli operatori interessati dalle azioni del Piano
- 11. ALTRE MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE**
 - 11.1 Rotazione
 - 11.2 Controllo sugli atti
 - 11.3 Tutela del segnalante interno (Whistleblower)
 - 11.4 Effettività del codice di comportamento
 - 11.5 Procedimenti disciplinari
 - 11.6 Autorizzabilità di attività extraistituzionali
 - 11.7 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
 - 11.8 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi
 - 11.9 Presa d'atto del P.T.P.C.T.
 - 11.10 Rispetto della normativa provinciale, nazionale, europea sulla scelta del contraente
 - 11.11 Rispetto della normativa sulla pianificazione territoriale
 - 11.12 Società ed enti di diritto privato controllati e partecipati
 - 11.13 Protocollo di legalità/Patto d'integrità
 - 11.14 Ricorso ad arbitrato
 - 11.15 Coinvolgimento degli stakeholder – ascolto e dialogo con il territorio
 - 11.16 Pantouflage
- 12. TRASPARENZA**
 - 12.1 Presentazione
 - 12.2 Fonti normative Statali
 - 12.3 Fonti normative Locali
 - 12.4 Obiettivi
 - 12.4.1 Soggetti coinvolti e flussi informativi trasparenza
 - 12.4.2 Accesso civico
 - 12.4.3 Pubblicità dei dati e protezione dei dati personali
 - 12.4.4. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
 - 12.4.5 Società ed enti partecipati – applicabilità
- 13. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE**
- 14. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**
 - 14.1 Modalità di aggiornamento
 - 14.2 Cadenza temporale aggiornamento
- 15. Appendice normativa**

Allegato 1: Registro dei rischi con le azioni preventive e correttive, tempi e responsabilità.

Allegato 2 Elenco degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

1. PREMESSA

Le disposizioni normative volte a combattere i fenomeni di corruzione nella P.A. prevedono una serie di specifiche misure di prevenzione che ricadono in modo notevole e incisivo sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali.

I temi della **trasparenza** e della **integrità dei comportamenti** nella Pubblica Amministrazione appaiono sempre più urgenti, anche in relazione alle richieste della comunità internazionale (OCSE, Consiglio d'Europa, ecc.).

Nel 2012 la L. n. **190** (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) ha imposto che anche i Comuni e le Comunità della Provincia di Trento si dotino di **Piani di prevenzione della corruzione**, strumenti atti a dimostrare come l'ente si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei propri dipendenti.

Tale intervento legislativo mette a frutto il lavoro di analisi avviato dalla Commissione di Studio su trasparenza e corruzione istituita dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, e costituisce segnale forte di attenzione del Legislatore ai temi dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa a tutti i livelli, come presupposto per un corretto utilizzo delle pubbliche risorse.

Con riferimento alla specificità dell'Ordinamento dei comuni nella Regione Autonoma Trentino Alto Adige, la Legge n.190/2012 ha previsto, all'art. 1 comma 60, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, si raggiungessero intese in sede di Conferenza unificata in merito agli specifici adempimenti degli enti locali, con l'indicazione dei relativi termini, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni dalla stessa legge previste.

In particolare le previste intese avevano ad oggetto:

- a) la definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2014-2016, e alla sua trasmissione alla regione TAA e al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- b) l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
- c) l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del Codice di comportamento in linea con i principi sanciti dal DPR 62/2013.

Al comma 61 dell'art. 1 la Legge 190/2012 ha previsto inoltre che, attraverso intese in sede di Conferenza unificata, fossero definiti gli adempimenti, attuativi delle disposizioni dei successivi decreti emanati sulla base della stessa, da parte della Regione TAA e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

La Conferenza unificata (Stato – Regioni, Città e Autonomie Locali) ha raggiunto, nella seduta di data 24.07.2013, l'intesa per l'attuazione – da parte delle Regioni e degli enti locali – della L. 06.11.2012 n. 190 e dei relativi decreti attuativi (D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, D. Lgs. 08.04.2013 n. 39 e D.P.R. 16.04.2013 n. 62), secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 60 e 61, della stessa L. 06.11.2012 n. 190.

Per quanto riguarda il tema concernente il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, la suddetta intesa ha fissato la data del 31.01.2014 quale termine ultimo entro il quale le amministrazioni avrebbero dovuto adottare il Piano medesimo.

Per quanto riguarda invece l'argomento relativo all'inconferibilità ed incompatibilità di incarichi, la medesima intesa ha stabilito che gli enti avrebbero dovuto procedere al conseguente adeguamento dei propri regolamenti organici entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori del Tavolo tecnico costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Con circolare n. 3/EL/2014 di data 13.08.2014, la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, Ripartizione II Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza, ha reso noto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato in data 24.07.2014 la conclusione dei lavori del Tavolo tecnico sugli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, invitando nel contempo gli enti locali, ivi comprese le Comunità, ad adeguare i propri regolamenti organici ai criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti, enucleati dal Tavolo tecnico costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ai sensi di quanto stabilito dalla richiamata intesa, tale adeguamento avrebbe dovuto essere effettuato entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori del Tavolo tecnico, e quindi entro la fine del mese di ottobre 2014.

Per quanto riguarda limiti e tipologie di incarichi e attività consentiti ai dipendenti degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, taluni criteri sono stati ridefiniti dal legislatore regionale (art. 1, comma 1, lettere p), q), r), s) e t) della L.R. 25.05. 2012 n. 2, confluito nell'art. 23 ("Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi") del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L, successivamente modificato dal D.P.Reg. 11.05.2010 n. 8/L e dal D.P.Reg. 11.07.2012, n. 8/L).

La disciplina legislativa regionale in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi di incompatibilità e cumulo di impieghi, limitandosi a dettare principi e criteri direttivi, tra cui anche quelli introdotti dalla normativa sopra richiamata, che i regolamenti devono osservare (art. 23, comma 1, del citato T.U.).

L'adeguamento del regolamento organico costituisce un adempimento doveroso per ciascuna amministrazione ai sensi della lettera b) del comma 60 dell'art. 1 della L. 06.11.2012 n. 190.

Per quanto riguarda, infine, il tema della trasparenza, con il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 si sono riordinati gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Con la L.R. 29.10.2014 n. 10 è stato operato l'adeguamento della legislazione regionale – applicabile ai Comuni e alle Comunità della provincia di Trento – agli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla L. 06.11.2012 n. 190 e dal D. Lgs. 14.03.2013 n. 33. In relazione a ciò la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige ha emanato una apposita circolare esplicativa (circolare n. 4/EL/2014 di data 19.11.2014 della Ripartizione II Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza).

Con il D. Lgs. 25.05.2016 n. 97, che dà attuazione alla delega contenuta nella L. 07.08.2015 n. 124 (c.d. riforma della pubblica amministrazione), sono state introdotte importanti modifiche al D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e quindi alla materia relativa agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. In particolare viene ad assumere particolare rilevanza, oltre al già esistente diritto di accesso civico c.d. "semplice", il nuovo diritto di accesso civico c.d. "generalizzato" (FOIA – "Freedom of information act"). Il legislatore regionale, con la L.R. 15.12.2016 n. 16 di modifica della precedente L.R. 29.10.2014 n. 10, ha recepito a livello locale le novità introdotte dal D. Lgs. 25.05.2016 n. 97. Anche in questo caso la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige ha fornito, attraverso una circolare esplicativa, le opportune istruzioni operative (circolare di data 09.01.2017 della Ripartizione II Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza),

precisando in particolare che gli enti ad ordinamento regionale dovranno adeguarsi alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità previsti dal D. Lgs. 25.05.2016 n. 97 entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della L.R. 15.12.2016 n. 16.

Sono tutti passi sulla strada del rinnovamento della pubblica amministrazione chiesto a gran voce da un'opinione pubblica sempre più cosciente della gravità e diffusione dei fenomeni "lato sensu" corruttivi nella pubblica amministrazione, che la Comunità della Val di Fiemme vuole percorrere con serietà e pragmatismo, rifiutando di aderire a una logica meramente adempimentale.

Anche se il D.lgs. 27.10.2009 n. 150 (art. 14: "L'Organismo indipendente di valutazione della performance monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni") e la Commissione Indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) (Deliberazione n. 105/2010 - Integrità e doveri di comportamento dei titolari di funzioni pubbliche: "La trasparenza è il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, disvelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi") hanno definito con nettezza priorità e raggio d'azione, è stata la L. 06.11.2012 n.190 ad imporre operativamente (art. 1, comma 5) a tutte le pubbliche amministrazioni di definire, approvare e trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica:

- a) un Piano di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b) procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

In data 12.07.2013 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha finalmente trasmesso la proposta di Piano nazionale anticorruzione alla CIVIT.

Quest'ultima, in data 11.09.2013, ha approvato (deliberazione n. 72/2013) il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla base delle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per il contrasto alla corruzione. Il Piano ha rappresentato il documento fondamentale per sviluppare la strategia nazionale di prevenzione della corruzione in attuazione della L. 06.11.2012 n.190 e dei decreti attuativi e il presupposto per l'elaborazione e l'adozione da parte di ciascuna amministrazione del proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Da ultimo l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 1064 di data 13.11.2019, ha approvato il **Piano Nazionale Anticorruzione 2019**.

In tale deliberazione ANAC ha precisato che ribadito che *"il presente allegato diventa pertanto l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei "Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza -Ptpct" per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, mentre restano validi riferimenti gli approfondimenti tematici (es. contratti pubblici, sanità, istituzioni universitarie, ecc..) riportati nei precedenti PnA"*.

Si evidenzia che, con il Piano nazionale anticorruzione 2019, l'ANAC:

- ha fornito, come previsto dall'art.1, comma 2 bis, della L. 06.11.2012 n. 190, indicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- ha deciso "di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori";

- ha precisato che mantengono ancora validità gli approfondimenti precedentemente svolti nelle parti speciali, tra cui in particolare quelli relativi ai “Piccoli Comuni” (Piano nazionale anticorruzione 2016, approvato con delibera n. 831 di data 03.08.2016) e alle “Semplificazioni per i Piccoli Comuni” (Aggiornamento 2018 al Piano nazionale anticorruzione, approvato con delibera n. 1074 di data 21.11.2018).

Si dà atto altresì che in conseguenza del nuovo **Piano nazionale anticorruzione 2019**, in conformità alla metodologia individuata nell’Allegato I dello stesso (“Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”), il RPCT – con l’apporto collaborativo dei Responsabili delle diverse strutture amministrative in cui si articola l’organizzazione dell’ente – dovrà porrà in essere l’attività volta alla **progettazione ed attuazione di un nuovo “Sistema di gestione del rischio corruttivo”**, secondo il processo di seguito descritto:

Revisione dell’attuale mappatura dei processi, articolata nelle fasi di:

- Valutazione del rischio;
- identificazione del rischio;
- analisi del rischio;
- ponderazione del rischio.

Trattamento del rischio, articolato nelle fasi di :

- identificazione delle misure;
- programmazione delle misure.

Il nuovo “Sistema di gestione del rischio corruttivo” dovrà trovare applicazione in modo graduale e in ogni caso non oltre l’adozione del PTPCT 2021-2023, al quale quindi si rinvia.

Sempre ANAC ha pubblicato il 17.10.2019 lo studio “La corruzione in Italia 2016-2019. Numeri, luoghi e contropartite del malaffare”.

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 – preso atto delle linee guida dettate nel Piano Nazionale Anticorruzione dal 2013 in poi e del suo recente aggiornamento 2019 – si muove in continuità rispetto ai precedenti Piani 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020 e 2019-2021 e contiene:

- l’analisi del livello di rischio delle attività svolte;
- un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l’integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 si collega altresì con la programmazione strategica e operativa dell’Amministrazione, tenendo conto in particolare degli specifici indirizzi stabiliti nel D.U.P. 2020-2022 approvato dal Consiglio della Comunità con deliberazione n. 3 di data 07.01.2020.

2. IL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’Ente è chiamato ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono stati considerati sia i fattori legati al territorio Trentino di riferimento, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui un Ente locale struttura è sottoposto consente infatti di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Il territorio Trentino è notoriamente caratterizzato dall'assenza di fenomeni evidenti di criminalità organizzata.

Con deliberazione della Giunta provinciale 4 settembre 2014, n. 1492, è stato confermato il gruppo di lavoro in materia di sicurezza, il quale è investito del compito di analizzare la vulnerabilità all'infiltrazione criminale del sistema economico trentino, al fine di sviluppare risposte preventive attraverso il monitoraggio dei segnali di allarme. L'Amministrazione provinciale mantiene detto gruppo di lavoro in materia di sicurezza, implementando tali funzioni nell'ottica della prevenzione della corruzione nell'ambito della PA provinciale.

Il gruppo di lavoro in materia di sicurezza coordina la realizzazione di indagini statistiche concernenti l'infiltrazione criminale nel sistema economico trentino, nonché la percezione del fenomeno della corruzione da parte degli operatori economici presenti sul territorio provinciale.

L'attività di indagine statistica si svolge annualmente, per settori economici, in modo da garantire l'adeguata rappresentazione delle problematiche suindicate

I risultati delle indagini annuali, una volta pubblicati sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, sono analizzati per indirizzare le politiche preventive dell'Amministrazione.

Si rinvia pertanto in toto all'ultimo documento disponibile, che è il "Rapporto sulla sicurezza in Trentino" elaborato dal sopra richiamato gruppo di lavoro in data ottobre 2018, pubblicato sul sito della Provincia Autonoma di Trento all'indirizzo: http://www.provincia.tn.it/anticorruzione_pat/-indagini_percezione_infiltrazione/ nonché alle relative indagini settoriali, presenti nel medesimo sito.

Nel processo di costruzione del presente Piano si è tenuto pertanto conto delle sopra dette analisi, ma anche delle risultanze dell'ordinaria vigilanza sui possibili fenomeni corruttivi. Nel corso dei monitoraggi sinora effettuati nell'ente non sono emerse irregolarità attinenti a fenomeni corruttivi o di "malagestio", ossia di mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, e non sono state irrogate sanzioni. Si può quindi fondatamente ritenere che il contesto interno è sano e non genera particolari preoccupazioni.

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA COMUNITA'

La L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. (*"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"*), nel ridisegnare il nuovo assetto istituzionale in provincia di Trento, ha previsto, tra i vari aspetti, l'istituzione di un nuovo ente, la **Comunità**, definendola come ente pubblico costituito dai Comuni appartenenti al medesimo territorio per l'esercizio in forma associata obbligatoria di funzioni amministrative, compiti ed attività trasferiti dalla Provincia ai Comuni, nonché per l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative, compiti ed attività volontariamente trasferiti dai Comuni.

Il Presidente della Provincia ha adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 13, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm., il decreto n. 113 di data 25.06.2010 con il quale sono stati disposti il trasferimento alla **Comunità territoriale della Val di Fiemme** delle funzioni già esercitate dal Comprensorio della valle di Fiemme a titolo di delega dalla Provincia nonché la contestuale soppressione del Comprensorio stesso, con decorrenza dal 01.07.2010. In particolare, con il menzionato decreto, sono state trasferite dalla Provincia alla nostra Comunità, le funzioni relative alle seguenti materie:

- a) assistenza scolastica, ivi compresi i servizi residenziali per gli studenti e gli altri interventi di tipo sociale idonei a conseguire gli obiettivi di cui all'art. 70 della L.P. 07.08.2006 n. 5 ("*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*");
- b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, restando comunque riservate alla Provincia le funzioni di livello provinciale individuate d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera b), della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm.;
- c) le funzioni amministrative relative alla edilizia abitativa nel rispetto degli atti di indirizzo, dei criteri e delle modalità in vigore alla data del trasferimento;
- d) le competenze in materia urbanistica previste dalla L.P. 04.03.2008 n. 1.

I Comuni della valle di Fiemme hanno inoltre, successivamente, trasferito alla Comunità territoriale della val di Fiemme l'esercizio delle seguenti funzioni comunali:

- 1. competenze comunali in materia di **servizio pubblico di trasporto urbano intercomunale** (Convenzione di data 11.11.2011 prot. n. 10026);
- 2. competenze comunali in materia di **servizi educativi della prima infanzia** (Convenzione di data 09.01.2012 prot. n. 118);

Il principio della distinzione dei ruoli fra componente politica e componente tecnica ha comportato anche per la nostra Comunità, da un lato, il riconoscimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo in capo agli organi elettivi di governo e, dall'altro lato, l'attribuzione dei compiti di natura gestionale alla struttura organizzativa, con contestuale assunzione da parte di quest'ultima di una elevata responsabilità di prodotto e di risultato esplicantesi nello svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative nonché di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione.

Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione assembleare n. 19 di data 19.12.2002, all'art. 10, comma 3, prevede, in relazione all'assetto organizzativo dell'ente, una articolazione della struttura amministrativa in Servizi, e segnatamente:

- a) **Servizio Affari Generali;**
- b) **Servizio Finanziario;**
- c) **Servizio Personale;**
- d) **Servizio Tecnico;**
- e) **Servizio Attività Socio-assistenziali.**

Si evidenzia che il presente Piano prende in considerazione esclusivamente i processi critici direttamente gestiti e non quelli che sono resi in forma esternalizzata, per i quali i rispettivi soggetti terzi affidatari dovranno necessariamente rispondere dell'integrità degli operatori impegnati sulle relative attività.

4. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), unisce a sé l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: ad esso sono riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività. Il Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) riveste un ruolo centrale nell'ambito della normativa e dell'organizzazione amministrativa di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza. La legge n. 190/2012 prevede che ogni amministrazione pubblica

nomini un Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in possesso di particolari requisiti. Negli Enti Locali il RPCT è individuato, di norma, nel Segretario Generale. Il RPCT, il cui ruolo e funzione deve essere svolto in condizioni di garanzia e indipendenza, in particolare, provvede:

- alla predisposizione del PTPCT entro i termini stabiliti;
- a proporre la modifica del Piano quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- alla verifica, con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a rischio corruzione;
- ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione e definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti dell'ente che operano nei settori più a rischio;
- a redigere una relazione sui risultati della propria attività e trasmetterla entro il 15 dicembre di ogni anno all'organo di indirizzo politico dell'ente e all'ANAC, pubblicandola sul sito istituzionale;
- alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità.

Le misure di prevenzione della corruzione coinvolgono il contesto organizzativo, in quanto con esse vengono adottati interventi che incidono sull'amministrazione nel suo complesso, ovvero singoli settori, ovvero singoli processi/procedimenti tesi a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione. Per tali ragioni il RPCT deve assicurare il pieno coinvolgimento e la massima partecipazione attiva, in tutte le fasi di predisposizione ed attuazione delle misure di prevenzione, dell'intera struttura, favorendo la responsabilizzazione degli uffici, al fine di garantire una migliore qualità del PTPCT, evitando che le stesse misure si trasformino in un mero adempimento. A tal fine, una fondamentale azione da parte del RPCT, oltre al coinvolgimento attivo di tutta la struttura organizzativa, è l'investimento in attività di formazione in materia di anticorruzione, così come meglio specificato.

Il Segretario generale dott. Mario Andretta, ai sensi dell'art. 1 comma 7 secondo capoverso della Legge 190/2012 come modificato dall'art.41 lettera f) del D.Lgs.97/2016 è il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** (in sigla **RPTC**) della Comunità territoriale della val di fiemme, nominato con decreto del Presidente Comunità n. 8 di data 30.12.2013.

Al riguardo si evidenzia che la delibera ANAC n. 650 del 17.07.2019, ha ritenuto che eventuali sentenze di condanna emesse dalla corte dei Conti, anche non definitive, per danno erariale a carico del funzionario che riveste l'incarico di RPCT, incidano sul requisito della **condotta integerrima** richiesta per ricoprire il ruolo del RPCT.

Nel fattispecie, peraltro, si dà atto che il Segretario generale della Comunità, dott. Mario Andretta, Rpct, NON ha mai subito alcuna condanna. Si dovrà però tenere conto dell'indicazione di cui sopra nel momento si andasse a nominare un nuovo RPCT.

Con delibera Comitato Esecutivo n. 123 del 29.12.2016 il Segretario generale è stato inoltre nominato **soggetto "gestore"** delegato a valutare e trasmettere all'U.I.F. (Unità di Informazione per l'Italia c/o la banca d'Italia) le **segnalazioni di cui al D.M. 25.09.2015** (Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della P.A.).

In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera n. 831 del 03.08 2016 di ANAC si segnala che il ruolo di *Responsabile dell'anagrafe della stazione appaltante* (in sigla **RASA**) della Comunità è stato assunto dal Segretario generale della Comunità, giusta nomina disposta con Delibera Comitato Esecutivo n. 14 dell'8.2.2017.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, disposizioni in materia di riciclaggio e antiterrorismo, il Segretario generale della Comunità è stato individuato quale soggetto gestore delegato a valutare e trasmettere le **segnalazioni all'UIF** (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) con le modalità organizzative stabilite dell'Amministrazione ed adottate con delibera C.E. n.123, dd. 29 dicembre 2016.

5. IL SUPPORTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI

Per consolidare il processo di implementazione del Piano, la Comunità si è avvalsa del supporto di Formazione-Azione organizzato dal settore Formazione del Consorzio dei Comuni Trentini. Lungo il percorso assistito è stato possibile affinare e omogeneizzare la metodologia di analisi e gestione dei rischi e di costruzione delle azioni di miglioramento, anche grazie al confronto con realtà omogenee del territorio. L'importanza del ruolo delle associazioni dei comuni nell'accompagnamento del processo per l'integrità e la trasparenza è stato tra l'altro enfatizzato anche dal Piano Nazionale Anticorruzione, e costituisce una prova evidente di intelligenza territoriale.

6. I REFERENTI

In considerazione della dimensione dell'ente e della complessità della materia, onde raggiungere il maggior grado di effettività dell'azione di prevenzione e contrasto, sono stati previsti, anche in linea con quanto suggerito dal Piano nazionale anticorruzione, dei referenti per l'integrità per ogni servizio – coincidenti con la figura del relativo Responsabile – che coadiuvino il RPCT, al quale solo fanno peraltro capo le responsabilità tipiche e non delegabili previste dalla norma di legge.

Allo stesso modo e con le stesse motivazioni sono individuati referenti per i controlli interni e per la trasparenza.

I referenti devono improntare la propria azione alla reciproca e sinergica integrazione, nel perseguimento dei comuni obiettivi di legalità, efficacia ed efficienza. Il raccordo e il coordinamento per il corretto esercizio delle funzioni dei referenti è garantito dal Segretario generale nella sua veste di RPCT.

7. PRINCIPIO DI DELEGA – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE – CORRESPONSABILITÀ

La progettazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega – prevede il massimo coinvolgimento dei Funzionari con responsabilità organizzativa sulle varie strutture dell'Ente, specie se destinati ad assumere responsabilità realizzative delle azioni previste nel Piano (cd. soggetti titolari del rischio ai sensi del PNA). In questa logica si ribadiscono in capo alle figure apicali l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione.

A questi fini si è provveduto al trasferimento e all'assegnazione, a detti Responsabili, delle seguenti funzioni:

- a) Collaborazione per l'analisi organizzativa e l'individuazione delle varie criticità;
- b) Collaborazione per la mappatura dei rischi all'interno delle singole unità organizzative e dei processi gestiti, mediante l'individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio;
- c) Progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro.
- d) Collaborazione nel monitoraggio relativo all'attuazione delle azioni individuate.

Si assume che attraverso l'introduzione e il potenziamento di regole generali di ordine procedurale, applicabili trasversalmente in tutti i settori, si potranno affrontare e risolvere anche criticità, disfunzioni e sovrapposizioni condizionanti la qualità e l'efficienza operativa dell'Amministrazione.

8. FINALITÀ DEL PIANO

La finalità del presente Piano Anticorruzione è quello di avviare la costruzione, all'interno dell'Amministrazione, di un sistema organico di strumenti per la prevenzione della corruzione.

Tale prevenzione non è indirizzata esclusivamente alle fattispecie di reato previste dal Codice Penale, ma anche a quelle situazioni di rilevanza non criminale, ma comunque atte a evidenziare una disfunzione della Pubblica Amministrazione dovuta all'utilizzo delle funzioni attribuite non per il perseguimento dell'interesse collettivo bensì di quello privato. Per interesse privato si intendono sia l'interesse del singolo dipendente/gruppo di dipendenti che di una parte terza.

Il processo corruttivo deve intendersi peraltro attuato non solo in caso di sua realizzazione ma anche nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Come declinato anche dal Piano Nazionale Anticorruzione, i principali obiettivi da perseguire, attraverso idonei interventi, sono:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

9. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO

Obiettivo primario del Piano di prevenzione della corruzione è garantire nel tempo all'Amministrazione della Comunità, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale. Ciò consente da un lato la prevenzione dei rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illegali del personale, dall'altro di rendere il complesso delle azioni sviluppate efficace anche a presidio della corretta gestione dell'ente.

La **metodologia adottata** nella stesura del Piano si rifà a due approcci considerati di eccellenza negli ambiti organizzativi (banche, società multinazionali, pubbliche amministrazioni estere, ecc.) che già hanno efficacemente affrontato tali problematiche e che di seguito vengono riportati:

- **L'approccio dei sistemi normati**, che si fonda sul **principio di documentabilità delle attività svolte**, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono

essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell'autorizzazione, dell'effettuazione; e sul **principio di documentabilità dei controlli**, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da formalizzare procedure, check-list, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza e equità;

- **L'approccio mutuato dal D.lgs. 231/2001** – con le dovute contestualizzazioni e senza che sia imposto dal decreto stesso nell'ambito pubblico - che prevede che l'ente **non sia responsabile** per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - ❖ Se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati** della specie di quello verificatosi;
 - ❖ Se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - ❖ Se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Detti approcci, pur nel necessario adattamento, sono in linea con i Piani Nazionali Anticorruzione succedutisi nel tempo (2013-2018-2019).

10. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO

10.1 GLI ASPETTI PRESI INCONSIDERAZIONE

Nel percorso di costruzione del Piano, accompagnato dall'intervento di formazione-azione promosso dal Consorzio dei Comuni Trentini, sono stati tenuti in considerazione i seguenti aspetti, espressamente citati dalle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale del marzo 2013 e riconfermati dal PNA del 11 settembre 2013 e successivi aggiornamenti:

- a) il **coinvolgimento dei Responsabili operanti nelle aree a più elevato rischio** nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano; tale attività –che non sostituisce ma integra la opportuna formazione rispetto alle finalità e agli strumenti dal Piano stesso- è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze della Comunità;
- b) Il **coinvolgimento degli Amministratori** anche nella fase di elaborazione da parte del RPCT della proposta di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022. Questa fase coinvolge essenzialmente il Comitato Esecutivo, ma è auspicato il coinvolgimento del Consiglio, in sede di D.U.P., in merito agli indirizzi che si intendono seguire per l'aggiornamento del Piano;
- c) la rilevazione delle **misure di contrasto** (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre alla

indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro. Si è in tal modo costruito un Piano che, valorizzando il percorso virtuoso già intrapreso dall'Amministrazione, mette a sistema quanto già positivamente sperimentato purché coerente con le finalità del Piano;

- d) l'impegno a stimolare e recepire le eventuali osservazioni dei **portatori di interessi** sui contenuti delle misure adottate nelle aree a maggior rischio di comportamenti non integri, per poter arricchire l'approccio con l'essenziale punto di vista dei fruitori dei servizi della Comunità, e nel contempo rendere consapevoli gli interessati degli sforzi messi in campo dall'organizzazione per rafforzare e sostenere l'integrità e trasparenza dei comportamenti dei suoi operatori a tutti i livelli;
- e) la **sinergia** con quanto già realizzato o in progettazione nell'ambito della trasparenza, ivi compresi:
 - ❖ l'attivazione del sistema di **trasmissione delle informazioni** al sito web dell'amministrazione;
 - ❖ l'attivazione del diritto di **accesso civico**, "semplice" e "generalizzato", di cui al D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, come modificato dal D. Lgs. 25.05.2016 n. 97, così come delineato nell'ordinamento regionale – applicabile a Comuni e Comunità della provincia di Trento – dalla L.R. 29.10.2014 n. 10 come modificata dalla L. R. 15.12.2016 n. 16.
- f) la previsione e l'adozione di **specifiche attività di formazione del personale**, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell'amministrazione e ai responsabili dei servizi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, ma che coinvolgono anche tutto il personale dell'Amministrazione in relazione alle tematiche della legalità ed eticità dei comportamenti individuali;
- g) l'attività di monitoraggio del Piano precedente, che ha consentito di verificare se le attività previste nel piano sono state realizzate, proporre una nuova tempistica o introdurre alcune modifiche e semplificazioni;
- h) l'adeguamento normativo a seguito della regolazione della materia da parte dell'ANAC, in particolare, con le delibere n. 1134 del 2017 e n. 1074 del 2018;
- i) la continuità con le azioni intraprese con i precedenti Piani Triennali di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Inoltre si è ritenuto opportuno - come previsto nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e ribadito dal PNA - **ampliare il concetto di corruzione, ricomprendendo** tutte quelle situazioni in cui *"nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. (...) Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite"*.

10.2 SENSIBILIZZAZIONE E CONDIVISIONE DELL'APPROCCIO CON I RESPONSABILI DI SERVIZIO, IL COMITATO ESECUTIVO E IL REVISORE DEI CONTI

Il primo passo compiuto nella direzione auspicata è stato quello di far crescere all'interno della Comunità la consapevolezza sul problema dell'integrità dei comportamenti.

In coerenza con l'importanza della condivisione delle finalità e del metodo di costruzione del Piano, in questa fase formativa si è provveduto in specifici incontri alla **sensibilizzazione e al coinvolgimento dei Responsabili di Servizio**, precisando in quella sede che il Piano di prevenzione della corruzione avrebbe incluso non solo i procedimenti previsti dall'art. 1 comma 16 della L. 190 (autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera), ma che il punto di partenza sarebbe stata l'analisi di **tutte le attività della Comunità** che possono presentare rischi di integrità.

Pur se nella Comunità il Comitato Esecutivo **NON** si è riservato la competenza ad adottare determinati atti amministrativi anche di natura gestionale in forza dell'art.4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L - modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25), la sua partecipazione a questo processo è **strategica**, sia in termini di indirizzo politico – amministrativo che di **condivisione dei principi di sana ed integra gestione della cosa pubblica**. Il principio è stato certo rinforzato dalle previsioni dei PNA 2015-2018, che hanno prescritto il necessario coinvolgimento dell'organo di indirizzo sia nella fase progettuale del PTPC, che in specifici eventi formativi. Tale partecipazione è stata poi esplicitamente prevista anche dal D.Lgs. 97/2016.

Anche il **Revisore dei Conti**, organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, partecipa necessariamente ed attivamente alle politiche di contenimento del rischio. Per questo si provvede al suo coinvolgimento trasmettendogli il presente Piano nonché la Relazione di cui all'art. 1 comma 14 della L. 06.11.2012 n. 190, concernente l'attività svolta nell'anno precedente.

10.3 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI PIÙ A RISCHIO ("MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO") E DEI POSSIBILI RISCHI ("MAPPATURA DEI RISCHI")

In logica di priorità, sono stati selezionati dal Responsabile anticorruzione e trasparenza i processi che, in funzione della situazione specifica della Comunità, presentano possibili rischi per l'integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di "pericolosità" ai fini delle norme anti-corruzione. In coerenza con le conclusioni della Commissione di Studio su trasparenza e corruzione (rapporto del 30 gennaio 2012), e dai PNA succedutisi nel tempo, sono state utilizzate in tale mappatura metodologie proprie del **risk management** (gestione del rischio), nella valutazione della priorità dei rischi, caratterizzando ogni processo in base ad un **indice di rischio** in grado di misurare il suo specifico livello di criticità e di poterlo quindi successivamente comparare con il livello di criticità degli altri processi.

Richiamato quanto specificato a proposito nel Punto n.1, pag. 6 al proposito della futura attività di *"progettazione ed attuazione di un nuovo Sistema di gestione del rischio corruttivo"* imposta dal Piano Anticorruzione Nazionale 2019 e che dovrà trovare applicazione in modo graduale e in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023,

al quale quindi si rinvia, si precisa che il modello attualmente adottato per la pesatura del rischio è coerente con quello suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione del 2013, ma adottato in forma semplificata.

L'analisi del livello di rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi in relazione all'impatto che lo stesso produce. L'approccio prevede quindi che un rischio sia analizzato secondo le due variabili:

- la **probabilità di accadimento**, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo. Le componenti che si sono tenute empiricamente in considerazione in tale stima del singolo processo, sono state:
 - Grado di Discrezionalità/ Merito tecnico/ Vincoli;
 - Rilevanza esterna / Valori economici in gioco;
 - Complessità/ Linearità/ Trasparenza del processo;
 - Presenza di controlli interni/ Esterni;
 - Precedenti critici nell'Ente o in realtà simili;
- l'**impatto dell'accadimento**, cioè la stima dell'entità del danno, materiale o di immagine, connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi. Le dimensioni che si sono tenute in considerazione nella valorizzazione dell'impatto sono state quelle suggerite dal PNA , ossia:
 - Impatto economico;
 - Impatto organizzativo;
 - Impatto reputazionale.

L'indice di rischio è tradizionalmente ottenuto moltiplicando l'indice di probabilità che un rischio si manifesti per il suo impatto economico, organizzativo e reputazionale.

Nel caso specifico – al fine di ridurre sia la complessità che il range di valori di riferimento dell'indice di rischio – si è scelto di calcolare questa misura sommando fra loro gli indici di probabilità ed impatto. L'indice di probabilità è stato costruito con la seguente logica:

- con probabilità da 0 a 0,05 (5%) il valore indicativo è 1, probabilità bassa;
- con probabilità da 0,05 (5%) a 0,15 (15%) il valore indicativo è 2, probabilità media;
- con probabilità da 0,15 (15%) a 1 (100%) il valore indicativo è 3, probabilità elevata.

Il valore indice di un rischio elevato (valore 3) interessa quindi un range percentuale decisamente ampio, partendo da una probabilità di accadimento del 15% per arrivare fino al 100%. La ratio che sostiene questo passaggio è quella di mantenere elevata la soglia di attenzione al rischio di comportamenti corruttivi ed illeciti, affermando che un accadimento con probabilità superiore al 15% già rappresenta un rischio grave per quella struttura ed organizzazione. L'indice di impatto – concetto un poco più complesso da calcolare - è invece costruito in maniera lineare lungo l'asse che da un impatto tenue porta fino ad un impatto elevato. L'indice di impatto è stato costruito nella seguente maniera:

- con impatto sul totale da 0 a 0,33 (33%) il valore indicativo è 1, cioè impatto basso;
- con impatto sul totale da 0,33 (33%) a 0,66 (66%) il valore indicativo è 2, cioè impatto medio;
- con impatto sul totale da 0,66 (66%) a 1 (100%) il valore indicativo è 3, cioè impatto elevato.

Dunque l'indice di rischio si ottiene sommando tra loro queste due variabili; più è alto

l'indice di rischio, pertanto, più è critico il processo dal punto di vista dell'accadimento di azioni o comportamenti non linea con i principi di integrità e trasparenza. La graduazione del rischio dà conto del livello di attenzione richiesto per il contenimento dello stesso e della razionale distribuzione degli sforzi realizzativi nel triennio di riferimento, con priorità per gli interventi tesi a contenere un rischio alto e/o medio alto.

Per la definizione del livello di rischio si è scelto di attenersi ad una valutazione empirica, che tiene conto della rilevanza degli interessi privati in gioco, della tracciabilità e sicurezza del processo, di eventuali precedenti critici in Amministrazione o in realtà simili, del potenziale danno di immagine, organizzativo e/o economico dell'eventuale verificarsi dell'evento critico.

L'indice di rischio comunque tiene conto del fatto che non si sono registrate negli ultimi anni in Amministrazione violazioni di norme di legge a tutela dell'imparzialità e correttezza dell'operato pubblico.

Obiettivo primario del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020-22 è garantire nel tempo, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Ciò consente da un lato di prevenire i rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illegali del personale, dall'altro di rendere il sistema di azioni e misure sviluppate efficace e funzionale anche per il presidio della corretta gestione dell'Amministrazione.

L'analisi del livello di rischio consiste quindi nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi moltiplicato all'impatto che lo stesso produce. A tal fine la singola attività soggetta a rischio corruttivo viene valutata sotto entrambi i profili.

In sostanza ciascuno dei due indici viene pesato con un valore empirico tra 1 (basso/leggero), 2 (medio/rilevante) e 3 (forte/grave), applicato sia all'indice di Probabilità (IP) che all'indice di Impatto (IG), il cui prodotto porta alla definizione del Livello di Rischio (IR).

IP X IG = IR definito per ogni processo ritenuto sensibile alla corruzione/contaminazione da parte di interessi privati (come da allegato "registro dei rischi").

Il rischio non si ritiene ovviamente presente laddove non sia misurabile alcuna probabilità o alcun impatto.

Dall'indice di Rischio, che si deduce per ogni processo considerato sensibile, si definiscono quindi tre possibili livelli di soglia:

1, 2 = rischio basso;

3, 4 = rischio rilevante;

6, 9 = rischio grave.

Le tre fasce di rischio inducono alla definizione dei singoli provvedimenti da adottare al fine di ridurre il livello di rischio, con definizione esatta dei responsabili, dei tempi di attuazione (commisurati all'urgenza), nonché degli indicatori per il monitoraggio in sede di controllo.

10.4 PROPOSTA DELLE AZIONI PREVENTIVE E DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

Per ognuno dei processi della mappa identificato come "**critico**" in relazione al proprio indice di rischio, è stato definito un **piano di azioni** che contempla almeno un'azione per ogni rischio stimato come prevedibile (cioè con indice di rischio "alto" o "medio", ma in

alcuni casi anche “basso” ma meritevole di attenzione), progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere.

La mappatura, e le conseguenti azioni di contenimento del rischio, sono state aggiornate cogliendo alcuni suggerimenti dei PNA succedutisi nel tempo, con particolare riguardo alle procedure di scelta del contraente.

Più specificatamente, per ogni azione prevista e non attualmente in essere, sono stati evidenziati la **previsione dei tempi** e le **responsabilità attuative** per la sua realizzazione e messa a regime – in logica di *project management*. Laddove la realizzazione dell’azione lo consentisse sono stati previsti **indicatori/output** che diano l’evidenza/misura della realizzazione anche con riferimento agli ordinari documenti di programmazione. Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il **monitoraggio annuale del Piano** di prevenzione della corruzione, in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel piano stesso. Attraverso l’attività di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano è possibile migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia.

10.5 STESURA E APPROVAZIONE DEL PIANO

La stesura del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è stata quindi realizzata partendo dai precedenti Piani approvati rispettivamente nell’ottobre del 2013 e successivi aggiornamenti sino al 2019 compreso, mettendo a sistema quanto previsto ed attuato nel corso degli anni. Particolare attenzione è stata posta nel garantire la “**fattibilità**” **delle azioni previste**, sia in termini operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie dell’Ente), attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione dell’Ente (D.U.P., Bilancio di previsione, PEG, Linee di indirizzo, ecc.).

Si evidenzia inoltre che con **avviso pubblico** di data 7 ottobre 2019, prot. 68242083, pubblicato all’albo telematico della Comunità dal 7 ottobre al 7 novembre 2019, è stato reso noto l’avvio dell’iter di formazione del nuovo PTPCT 2020-22 invitando tutti i **portatori di interesse** a presentare eventuali proposte facendo riferimento, come punto di partenza, al Piano 2019-2021. Peraltro non è pervenuta alcuna osservazione.

10.6 COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE

Come espressamente stabilito già dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016, deve essere assicurato un adeguato coordinamento tra il Piano e gli strumenti di programmazione dell’ente, tra cui in particolare il Piano delle performance. L’organo di indirizzo deve definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, che costituiscono il contenuto necessario:

- dei documenti di programmazione strategico-gestionale;
- del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In conformità a tale previsione, l’Amministrazione – al fine di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa dei propri strumenti di programmazione – ha provveduto a garantire l’opportuno coordinamento, nelle fasi di progettazione e di costruzione, tra il presente Piano ed il Piano Esecutivo di Gestione, corrispondente a

livello locale al Piano delle performance. Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono stati, di conseguenza, coordinati con quelli previsti nel Piano esecutivo di gestione, allo scopo di assicurare:

- una maggiore efficacia nella realizzazione delle misure di prevenzione;
- un coordinamento effettivo tra tutti gli strumenti di programmazione.

Nello specifico, nel Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 1 di data 8.01.2020, è stato fatto espresso richiamo alla responsabilità di ogni Responsabile di servizio agli adempimenti previsti dal P.TPCT e ai contenuti dell'apposito atto di indirizzo approvato dal Consiglio Comunità con del.ne n. 3 del 7.1.2020 (D.U.P. 2020-2022), che si estrinsecano sostanzialmente in:

- applicazione, relativamente ai processi di rispettiva competenza, del sistema di misure e controlli previsto dal presente Piano;
- svolgimento di un'attività di monitoraggio sulla gestione delle misure di trattamento dei rischi di corruzione;
- costante trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati di rispettiva competenza, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, come modificato dal D. Lgs. 25.05.2016 n. 97, e alla L.R. 24.10.2014 n. 10, come modificata dalla L.R. 15.12.2016 n. 16.

Tali obiettivi sono stati richiamati nelle schede di valutazione delle P.O. (posizioni apicali) dell'ente per il 2020 ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

10.7 FORMAZIONE A TUTTI GLI OPERATORI INTERESSATI DALLE AZIONI DEL PIANO

La L. 190/2012 ribadisce come l'**aspetto formativo** sia essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del Piano nel tempo. Per questo la Comunità pone particolare attenzione alla formazione del **personale addetto alle aree a più elevato rischio**.

Al fine di massimizzare l'impatto e la ricaduta del Piano, è prevista come richiesto dal PNA, un'attività di informazione/formazione **rivolta a tutti i dipendenti** ed anche agli **amministratori** sui contenuti del presente piano. Oltre a dare visibilità alla ratio ed ai contenuti del presente Piano, gli incontri formativi porranno l'accento sulle tematiche della eticità e legalità dei comportamenti, nonché sulle novità in tema di risposta penale e disciplinare alle condotte non integre dei pubblici dipendenti.

La formazione dei dipendenti è già stata fatta nel passato ma, anche a seguito del fisiologico avvicendamento di personale negli uffici, dovranno essere programmati anche nel triennio 2020-2022, grazie alla collaborazione progettuale del Consorzio dei Comuni, interventi formativi obbligatori per il personale sulle tematiche della trasparenza e dell'integrità, sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel Piano che dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere la consapevolezza del senso etico nell'agire quotidiano nell'organizzazione e nei rapporti con l'utenza.

La registrazione puntuale delle presenze consentirà di assolvere ad uno degli obblighi previsti dalla L. 190/2012 e ribadito dalla circolare della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013. Per quanto riguarda l'attività formativa svolta nel 2019, si riporta di seguito la principale attività svolta:

| Nome | Ruolo | Oggetto formazione | Data |
|----------------------|----------------------------|---|---|
| dott. Mario Andretta | Segretario generale (RPCT) | "Il PTPCT 2019-2021: le novità normative, i contenuti e la modalità di redazione" FAD ON DEMAND Consorzio dei Comuni Trentini | Formazione on demand tra il 25.1.2019 e il 28.2.2019 |
| dott. Mario Andretta | Segretario generale (RPCT) | "Il nuovo P.N.A. 2019-2021: come cambia il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione" FAD ON DEMAND Consorzio dei Comuni Trentini | Formazione on demand tra il 5.12.2019 e il 31.12.2019 |
| dott. Mario Andretta | Segretario generale (RPCT) | "La Responsabilità dei dipendenti in materia di Anticorruzione e Trasparenza" FAD ON DEMAND Consorzio dei Comuni Trentini"- | Formazione on demand tra il 2.12.2019 e il 31.12.2019 |

Per quanto riguarda gli amministratori si ritiene al momento sufficiente la specifica attività di **formazione** che è stata effettuata dai membri **del Comitato Esecutivo** nel mese di dicembre 2016, utilizzando un corso organizzato appositamente per gli amministratori dal Consorzio dei Comuni Trentini.

11 . ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Si riportano di seguito le misure organizzative di carattere generale che l'Amministrazione della Comunità intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla L. 190/2012 e dai Piani succedutisi nel tempo nonché con la propria dimensione organizzativa.

11.1 ROTAZIONE

Pur tenuto conto dei rilievi e suggerimenti in materia da parte dei vari PNA, e di quanto auspicato dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio (c.d. **rotazione ordinaria** - art. 1, comma 4, lett. e, e comma 5, lett. b, della L. 06.11.2012 n. 190), si rileva la materiale impossibilità di procedere in tal senso sui Funzionari responsabili di Servizio, alla luce sia dell'esiguità della propria dotazione organica che delle loro specifica preparazione, attualmente non fungibile. Non utilizzare la diversa competenza professionale specifica andrebbe quindi a discapito della qualità dei servizi resi dall'amministrazione ai cittadini e del buon funzionamento dell'amministrazione stessa. L'amministrazione si impegna peraltro a valutare nel medio periodo per quali posizioni è opportuno e possibile prevedere percorsi di polifunzionalità che consentano tali rotazioni, evitando che possano consolidarsi delle posizioni "**di privilegio**" nella gestione diretta di attività a rischio, ma con l'accortezza di **mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture**.

Nel frattempo si è cercato di sopperire a tale impossibilità tramite l'adozione di specifiche check-list e il rinforzo dell'attività di controllo, così come evidenziata nello specifico nelle azioni messe in campo nella sezione mappa/registro dei rischi del presente Piano.

Altra soluzione sarà quella, nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, di promuovere modalità di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria, avendo cura infine che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal responsabile, cui compete l'adozione del provvedimento finale.

Per quanto riguarda invece la c.d. **rotazione straordinaria** (art. 16, comma 1, lett. I-quater, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165), si precisa che tale istituto costituisce misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La legge prevede, infatti, la rotazione "del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva". In merito, l'ANAC ha approvato recentemente con delibera n. 215 del 26.3.2019, le "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera I quater".

Ferma restando quindi la immediata applicazione dell'istituto della Rotazione straordinaria per eventuali fatti corruttivi che avessero a verificarsi, si ritiene opportuno rinviare al PTPCT 2021-2023 la eventuale previsione di ulteriori indicazioni operative e procedurali che possano consentirne la migliore applicazione.

11.2 – CONTROLLI SUGLI ATTI

La L.R. 15.12.2015 n. 31 ha provveduto ad adeguare l'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige alle disposizioni in materia di **controlli interni** introdotte nel Testo Unico degli enti locali (D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) dal D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 07.12.2012 n. 213.

Nello specifico l'art. 56 bis ("Controlli interni") della L.R. 04.01.1993 n. 1, introdotto dall'art. 1 della L.R. 15.12.2015 n. 31, prevede, ai commi 2 e 3, l'attribuzione al Segretario del compito di effettuare il **controllo successivo di regolarità amministrativa** nei confronti di determinazioni di impegno di spesa scelte secondo una rilevazione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Con deliberazione n. 4 di data 16.03.2017, il Consiglio ha adottato il regolamento per la disciplina dei controlli interni, il cui art. 6 prevede e disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa, stabilendo che quest'ultimo deve essere eseguito su segnalazione motivata o a campione secondo una selezione casuale e che la percentuale degli atti da controllare e la tempistica dei controlli sono definiti da un programma annuale stabilito dal Segretario. Il Segretario, annualmente, previa comunicazione informativa ai responsabili dei servizi, procede all'estrazione a campione, secondo una selezione casuale, delle determinazioni e dei contratti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa. (verbale operazioni di data 27.12.2018). L'attività di controllo viene effettuata utilizzando un'apposita scheda contenente i parametri per lo svolgimento del controllo medesimo. Alcuni di tali parametri assumono particolare rilievo in tema di prevenzione della corruzione, con specifico riguardo ad ipotesi in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, vengano in evidenza potenziali situazioni di abuso di potere al fine di ottenere vantaggi privati (si veda, a titolo esemplificativo, il parametro "assenza di posizioni di conflitto d'interesse"). Per ciascuno degli atti sottoposto a controllo (il 2% delle determinazioni e il 10% dei contratti) viene compilata un'apposita e distinta scheda ed in esito al controllo, redigendo infine appositi verbali delle operazioni svolte. L'esito dei

controlli infine viene trasmesso ai Responsabili interessati e ai membri del Comitato Esecutivo e del Consiglio, oltre che al Revisore dei conti.

Nei controlli sin qui effettuati non sono emersi fenomeni aventi rilevanza a livello corruttivo o comunque di “malagestio” ossia di mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

I controlli relativi agli atti adottati nel 2019 sono in corso, avviati come da lettera del Segretario generale del 16.12.2019 doc.int. 70082044. I controlli dell’anno 2020 verranno effettuati con analoghe modalità.

11.3 TUTELA DEL SEGNALANTE INTERNO (WHISTLEBLOWER)

Il R.P.T.C. si è impegnato ad applicare effettivamente la **normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza**, di cui al comma 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e della Legge 179/2017, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato. In proposito si segnala che è stata espressamente prevista e disciplinata la procedura, con relativa modulistica (vedasi comunicazione fatta a tutti i dipendenti in data 22.12.2014), per la segnalazione di condotte illecite (denunciante interno o c.d. “whistleblower”).

La procedura di segnalazione illeciti nel nostro ente è da tempo attiva, e consente al segnalante di utilizzare, a scelta, lo strumento cartaceo, la email o la piattaforma informatica di ANAC. Tuttavia, al fine di facilitare le eventuali segnalazioni garantendo la massima riservatezza del soggetto segnalante, almeno fino a che la procedura non sfoci in un procedimento giudiziario, si dovranno sostituire le procedure cartacea e a/m email con una nuova soluzione applicativa telematica, simile a quella predisposta da ANAC. Nel 2019 è stata pertanto data adesione, con delibera C.E. n. 88 del 30.07.2019 alla apposita soluzione informatizzata in corso di predisposizione da parte del Consorzio dei Comuni. Tale piattaforma tecnologica sta per essere attivata entro la fine di gennaio 2020.

11.4 EFFETTIVITÀ DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

L’amministrazione si è impegnata ad adottare le misure che garantiscano il rispetto dei principi dettati dalle norme del **codice di comportamento** dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al **D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62**, approvandolo con deliberazione della Giunta Comunità nr. 125 dd. 2.12.2014. Il rispetto del codice di comportamento viene posto come condizione per il perfezionamento degli affidamenti di beni, lavori e servizi e di incarichi esterni. A tal fine si è adottato un modello di lettera di incarico/conferma d’ordine, da restituire controfirmata, in cui viene esplicitamente richiamato il rispetto di quanto contenuto nel codice di comportamento adottato dall’Ente.

Ci si riserva di valutare la necessità di una revisione del Codice di Comportamento, in seguito alle annunciate Linee guida ANAC, per le quali al momento è disponibile solo la relazione finale del 7.10.2019 dell’apposito gruppo di lavoro, ma che non hanno ancora trovato definizione nelle linee guida.

11.5 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

L’amministrazione garantisce l’adozione delle misure necessarie all’effettiva attivazione della **responsabilità disciplinare dei dipendenti**, in caso di violazione dei doveri di

comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare puntualmente le prescrizioni contenute nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

11.6 AUTORIZZABILITA' ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALI

Il cumulo in capo ad un medesimo dipendente di incarichi conferiti dall'Amministrazione può comportare un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale, con il rischio che l'attività possa essere indirizzata verso fini privati o impropri. Infatti l'amministrazione ha adottato le misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di **autorizzazione di incarichi esterni**, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190, anche alla luce delle conclusioni del tavolo tecnico esplicitate nel documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" e delle conseguenti indicazioni della Regione T.A.A. esplicitate con circolare n.3/EL del 14 agosto 2014; in tal senso, la Comunità ha provveduto ad inserire le modifiche in tema di divieti, incompatibilità, conflitto di interessi e cumulo di impieghi ed incarichi nel Regolamento organico del personale dipendente, modificandolo con deliberazione della Assemblea Comunità n. 8 dd. 23.04.2012

11.7 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTI DI INTERESSI

Il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare un provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali hanno l'obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse, anche potenziale e in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza"; inoltre per i medesimi soggetti è previsto un dovere di segnalazione della situazione di conflitto di interesse. Si tratta di una misura di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e controinteressati. I dipendenti della Comunità dovranno segnalare per iscritto l'eventuale potenziale conflitto d'interesse al responsabile servizio competente, il quale valuterà se la situazione realizza un conflitto idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il responsabile servizio valuterà la situazione e risponderà per iscritto al dipendente, sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentano comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente.

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal responsabile servizio ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il responsabile servizio dovrà avocare a sé ogni compito relativo al procedimento

11.8 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI

La disciplina delle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 è volta a garantire l'esercizio imparziale degli incarichi amministrativi mediante la sottrazione del titolare dell'incarico ai comportamenti che possono provenire da interessi privati o da interessi pubblici; in particolare, la Comunità attraverso la disciplina di inconferibilità, vuole evitare che alcuni incarichi, di cura di interessi pubblici, possano essere attribuiti a coloro che provengano da situazioni che la legge considera come in grado di comportare delle indebite pressioni sull'esercizio imparziale delle funzioni; mentre, attraverso la disciplina dell'incompatibilità vuole impedire la cura contestuale di interessi pubblici e di interessi privati con essi in conflitto.

Il Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) cura che nella Comunità siano rispettate le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il RPCT contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al citato decreto. I soggetti cui devono essere conferiti gli incarichi, contestualmente all'atto di nomina, devono presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate nel d.lgs. n. 39/2013. Il RPCT deve accertare l'ipotesi di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità che precludono il conferimento dell'incarico, previa attività di verifica sulla completezza e veridicità della dichiarazione in ordine al contenuto e alla sottoscrizione della stessa nei modi previsti dalla legge.

In merito, si evidenzia che l'ANAC ha approvato con recentissima delibera n. 1201 del 18.12.2019, le "Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 *bis* d.lgs. n. 165/2001". Tale delibera, oltre a ricostruire il quadro normativo e a dare gli indirizzi per la sua applicazione, fa tesoro delle richieste di chiarimenti arrivate nel tempo per chiedere al Governo e al Parlamento di sciogliere i nodi insuperabili per via interpretativa e di estendere l'applicazione dei divieti di attribuzione degli incarichi anche a figure apicali delle Pa e a fattispecie di reato che l'Autorità giudica ingiustificatamente esclusi. Dato che la conoscenza della citata delibera è intervenuta in fase di avanzata predisposizione del presente Piano, non è stato al momento possibile valutare gli impatti di tali "indicazioni" sullo stesso.

11.9 PRESA D'ATTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

L'Amministrazione assicura la previsione di **forme di presa d'atto, da parte dei dipendenti, del presente Piano** triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, sia al momento dell'assunzione sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica, anche con riferimento alla tematica delle cd. porte girevoli o "pantouflage".

11.10 RISPETTO DELLA NORMATIVA PROVINCIALE, NAZIONALE, EUROPEA SULLA SCELTA DEL CONTRAENTE

In assenza di precedenti critici, l'impegno dell'amministrazione è concentrato sul rispetto puntuale della normativa di dettaglio e delle Linee guida espresse da ANAC e dalla PAT, anche attraverso l'utilizzo della Centrale di committenza Provinciale (APAC) e degli strumenti del Commercio elettronico predisposti a livello locale e nazionale.

11.11 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

In assenza di precedenti critici, l'impegno dell'amministrazione è concentrato sul rispetto puntuale della normativa specifica in materia di pianificazione. Peraltro al momento il processo pianificatorio non è stato attivato, per mancanza di risorse umane e/o finanziarie in grado di svolgere la pianificazione.

11.12 SOCIETÀ ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI

L'Amministrazione si impegna ad applicare operativamente le prescrizioni previste dalle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" approvate da ANAC con delibera n.1134 dell'8 novembre 2017.

In particolare per le **società di sistema a controllo congiunto**, cui l'ente partecipa, è compito della Provincia Autonoma di Trento, socio di maggioranza assoluta, attivarsi per l'applicazione della citata delibera ANAC da parte di tali società, mentre per la società **Fiemme Servizi S.p.A.** gestore dei servizi pubblici rifiuti in Val di Fiemme e già stata avviata l'attività di impulso sulla nomina del RPCT e sull'adozione delle misure di prevenzione della corruzione; con nostra lettera di data 30.11.2017 prot. n. 8659 (in qualità di socio di maggioranza relativa e a nome di tutti i comuni soci), e nel corso del 2020 e si verificherà l'adozione di tali misure.

Per quanto riguarda il **Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop.**, in mancanza di un socio di maggioranza relativa le amministrazioni socie dovranno stipulare apposita intesa per definire a quali di essa competa l'attività di impulso e vigilanza prevista dalla delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 di ANAC. Peraltro lo stesso Consorzio ha approvato il proprio PTPCT 2019-2021 e con nota del 3.1.2020 (ns. prot. n. 55) ha avviato una consultazione pubblica per la redazione del nuovo Piano triennale.

11.13 PROTOCOLLO DI LEGALITA'/PIANO DI INTEGRITA'

L'Amministrazione si impegna a promuovere il coinvolgimento degli stakeholders e la cura delle ricadute sul territorio anche attraverso l'adozione dei c.d. "protocolli di legalità" che si auspica venga definito a livello Provinciale, per consentire a tutti i soggetti (privati e pubblici), tramite uno strumento di "consenso" operativo fin dal momento iniziale delle procedure di scelta del contraente, di potersi confrontare lealmente con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

11.14 RICORSO AD ARBITRATO

L'Amministrazione non ritiene di ricorrere a tale istituto.

11.15 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER: ASCOLTO E DIALOGO CON IL TERRITORIO

Si intende coinvolgere gli stakeholder attraverso la pubblicazione sull'albo telematico della Comunità di apposito avviso per le eventuali osservazioni/opposizioni al piano approvato dal Comitato Esecutivo.

11.16 PANTOUFLAGE

L'art. 1, comma 42, lettera l), della L. 06.11.2012 n. 190 ha disciplinato la fattispecie relativa alla "incompatibilità successiva" o "pantouflage", introducendo all'art. 53 del D Lgs. 30.03.2001 n. 165, il comma 16 ter nel quale è stabilito il divieto per "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni" di "svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, il quale durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto, allo stesso tempo, a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato

dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

La Comunità ha pertanto provveduto ad inserire nei bandi di gara e negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015 cit.).

La clausola che disciplina la situazione interdittiva di cui sopra viene altresì riportata nei contratti di assunzione di personale dipendente, di incarichi di collaborazione o consulenza di cui al capo I bis della L.P. n. 23/1990 nonché nei contratti di lavori, servizi e forniture stipulati secondo le modalità riportate nella Circolare n. 3/2017 di data 21 giugno 2017 ad oggetto "Linee guida sulla forma dei contratti disposizioni organizzative per la stipulazione e la conservazione delle scritture private relative a contratti di lavori, servizi e forniture e delle lettere commerciali.

E' volontà nel PTPC 2020-2022, quale misura volta a implementare l'attuazione dell'istituto, prevedere l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Nel caso il RPCT, dovesse venire a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, dovrà segnalare detta violazione all'ANAC e all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente.

12 . TRASPARENZA

12.1 PRESENTAZIONE

Il principale strumento di cui le Amministrazioni dispongono per consentire ai cittadini di verificare l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione è costituito dalla pubblicità dei dati e delle informazioni che consentano di conoscere le attività istituzionali e le modalità di gestione ed erogazione dei servizi pubblici. La trasparenza amministrativa rende quindi possibile il coinvolgimento e la partecipazione di chiunque sia interessato all'azione svolta dalle pubbliche Amministrazioni e consente a tutti i cittadini di esercitare il diritto di controllo sull'andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche. La TRASPARENZA è intesa anche come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, fruirne gratuitamente, utilizzarli e riutilizzarli. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico semplice costituiscono DATI DI TIPO APERTO ex art. 68 D.Lgs 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale, e sono liberamente riutilizzabili senza ulteriori restrizioni oltre all'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. I documenti sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale, nella sezione "AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE” e mantenuti aggiornati. La durata è di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, per tutti gli atti ed i provvedimenti la cui pubblicazione è prevista da disposizione normativa

12.2 FONTI NORMATIVE STATALI

Il concetto di trasparenza nella pubblica amministrazione viene introdotto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 che all'art. 1 lo declina fra i principi generali dell'attività amministrativa. Il concetto di trasparenza come poi delineato dall'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, introduce per la prima volta nell'ordinamento, la nozione di “accessibilità totale” e trova i suoi presupposti attuativi nella legislazione di riferimento emanata ben prima dell'entrata in vigore del citata D.Lgs. n. 150. La trasparenza, così amplificata, diviene un diritto dei cittadini e si traduce in uno stimolo per le pubbliche amministrazioni a modificare comportamenti o prassi non più accettabili alla luce della rapidissima evoluzione culturale della società e quindi dell'opinione pubblica. Tale concetto è strettamente connesso a quello dell'integrità: i due valori, in effetti, non possono essere disgiunti considerato che l'integrità può essere assicurata soltanto in un contesto amministrativo trasparente mentre l'opacità è spesso il terreno fertile per i comportamenti illegali.

L'art. 38 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, integrando l'art. 16 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, ha stabilito che è compito dei dirigenti degli Uffici dirigenziali generali delle Pubbliche Amministrazioni concorrere, tra l'altro, “alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti”; si potrebbe, quindi, riassumere il concetto di integrità come quell'insieme di azioni che rimandano a principi e norme di comportamento etico su cui deve essere fondata l'attività di ogni amministrazione pubblica.

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha consolidato la relazione tra la trasparenza e l'integrità soprattutto all'art. 1, comma 9, lett. f, dove si specifica che il Piano di prevenzione deve “individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge” e al comma 15 dove si ribadisce che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e ancora al comma 21 dove si conferisce “delega al Governo per adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ”.

Il D.Lgs n. 33 del 14.3.2013, così come modificato in modo puntuale dal D.L. 69/2013 come convertito con la L. 98/2013 e dal D.L. n.9 3/2013 come convertito con la L. 119/2013, ha dato attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni riordinando la materia soggetta nel passato a diversi interventi normativi. In attuazione della L. 190 sono intervenuti diversi DPCM.

L'attività di attuazione è stata completata con alcune delibere della CIVIT (ora A.N.A.C.), in particolare con la delibera n.50, ad oggetto :“Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”, la CIVIT precisa riguardo all'ambito soggettivo di riferimento che gli enti pubblici territoriali, ed i soggetti di diritto privato sottoposti a controllo, nelle more di adozione delle intese di cui al c.61 dell'art. 1

della L.190 sono tenuti comunque a dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs 33. Precisa poi ulteriormente che le indicazioni contenute nella stessa delibera costituiscono, per gli enti pubblici ed i soggetti di diritto privato sottoposti a controllo delle regioni, province ed enti locali, un parametro di riferimento.

L'Intesa fra Governo ed Autonomie locali, intervenuta poi in data 24 luglio 2013, ha chiarito che gli obblighi della trasparenza del D.Lgs 33 sono immediatamente applicabili agli enti locali, i quali non devono attendere il Decreto Ministeriale previsto dal c. 31 dell'art.1 della L. 190 e che gli enti devono attenersi alle indicazioni contenute nell'allegato A al citato decreto, alla delibera n. 50 della CIVIT ed alle delibere dell'A.V.C.P.

Nel 2014 sono intervenute diverse disposizioni normative in materia:

- il DL. 90 del 2014 conv. con la L. 114 del 2014 apportando ulteriori modifiche al DLgs. 33/2013 per una migliore individuazione degli enti destinatari degli obblighi di pubblicazione e trasparenza precisando che le società partecipate dalle P.A., in caso di partecipazione non maggioritaria, sono soggetti alla disciplina della trasparenza limitatamente all'attività di pubblico interesse, le disposizioni dell'art.1 commi da 15 a 33. L'art. 32 del decreto ha, tra l'altro, introdotto misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente dell'ANAC e al Prefetto competente;

- Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 modifica l'Art. 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi e 33 sugli Oneri di pubblicazione dei tempi di pagamento dell'Amministrazione;

- Ministero Interno - Prot. Stato 15 luglio 2014 – che detta le Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;

- la deliberazione n. 148/2014 dell'ANAC “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità” con la quale si chiarisce ulteriormente che le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione in materia di vigilanza sugli obblighi di pubblicazioni sul sito web sono assegnate agli organismi analoghi che per la Comunità è il Segretario generale, quale responsabile della trasparenza;

- Il D.P.C.M. 22 settembre 2014 che dà attuazione all'art. 29 Dlgs 33 come sopra modificato.

- la Deliberazione 2 ottobre 2013, n. 74/2013 che ha disposto il regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza in materia di accesso civico.

Nel 2016 il d.lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

L'ANAC nell'adunanza del 28 dicembre 2016, come indicato nel PNA 2016 ha approvato:

- la delibera n. 1310 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016";
- la delibera n. 1309 LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Infine il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato la circolare n.2/2017 al fine di favorire una coerente ed uniforme attuazione delle norme in tema di accesso civico generalizzato.

Si specifica infine che con riferimento agli obblighi di **pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei titolari di incarichi dirigenziali**, di cui all'art. 14 c. 1 lett. f) e c 1-bis del D.Lgs. 33/2013, oggetto sia della sentenza Corte Costituzionale n. 20/2019 che delle delibere ANAC n. 586/2019 e n. 1202/2019, tale **pubblicazione è sospesa sino al 31 dicembre 2020** per effetto dell'art. 1 comma 7 del D.L. 30.12.2019 n. 162.

12.3 FONTI NORMATIVE LOCALI

Premesso che "Le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti"(art.49 c.4 del D.Lgs n. 33 del 14.3.2013), va ricordato che il legislatore regionale è intervenuto in materia con:

- l' art. 4 della L.R. 25.5.2012 n. 2 in materia di personale degli enti locali;
- l' art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8 (finanziaria regionale 2013 che recepisce nella Regione il decreto n. 83/2012 detto Crescitalia che dispone all'art. 18 la pubblicazione degli atti di beneficiari di vantaggi economici) modificato dall'art.1, comma 6 della L.R. 29.10.2014;
- artt. 12 e 23 della legge regionale del 5 febbraio 2013 n. 1 che rinviava la pubblicazione di alcuni dati riguardanti le dichiarazioni degli amministratori alla nuova tornata amministrativa, ora disposizione obbligatoria solo per i Comuni oltre 50.000 abitanti;
- art. 3 della L.R. 2.5.2013 n. 3 che va a modificare con il comma 1 l'art.12 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 e con il comma 3 l'art. 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8.
- la legge regionale del 29 ottobre 2014 n.10, recante : "Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli

enti a ordinamento regionale” in vigore dal 19 novembre 2014 la quale ha disposto l'adeguamento al D.Lgs. n. 33/2013, fatte salve le peculiari discipline che distinguono il quadro normativo locale, assegnando agli enti il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore (18 maggio p.v.) per l'applicazione della stessa. A livello regionale, tenuto conto dell'ambito di competenza legislativa primaria della Regione in materia di ordinamento degli enti locali dipendenti dalla Regione e stato giuridico del personale, con la legge regionale n. 10/2014 non si prevede la predisposizione da parte degli enti locali ad ordinamento regionale di uno specifico programma per la trasparenza.”;

- la circolare della Regione Trentino Alto Adige N.4/EL/2014 del 19.11.2014 di chiarimenti sulla L.R. 10/2014;
- la legge regionale del 15 di dicembre 2016(legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017) che ha adeguato la normativa regionale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale alle novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97. Le modifiche recate dall’articolo 1 della LR n. n. 16/2016 alla LR n. 10/2014, rispecchiano di fatto le novità introdotte dal decreto legislativo n. 97/2016, tra le quali assume particolare rilevanza il diritto di accesso civico generalizzato che viene però individuato solo nei documenti amministrativi e non anche nei dati e nelle informazioni detenuti dall’amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;
- la circolare della Regione Trentino Alto Adige del 9 gennaio 2017 *“Modifiche alla legge regionale n. 10/2014 in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni”*.
- la circolare della Regione Trentino Alto Adige del 29 marzo 2017 *“Esclusione dell’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali per i titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti”*.

Il legislatore della Provincia Autonoma di Trento è intervenuto in materia con:

- l' art. 31-bis (amministrazione aperta) della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 come introdotto dall'art. 32 della legge provinciale 27.12.2012, n. 25 (finanziaria provinciale 2013). Tale norma al comma 2 dispone per i comuni la decorrenza al 1 gennaio 2014 delle relative norme corrispondenti all'art. 7 della L.R. 8/2012 ed agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
- l’art.10 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 come modificato dall’art.8 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 con cui si stabilisce che è istituito presso la Provincia l'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
 - raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai lavori pubblici eseguiti, in corso di esecuzione, progettati o programmati nel territorio provinciale, con particolare riferimento alle imprese partecipanti, alla distribuzione geografica dei lavori, ai costi, ai tempi di esecuzione ed alle modalità di attuazione degli interventi, ai ritardi, alle disfunzioni riscontrate, all'impiego della manodopera, nonché alle violazioni delle prescrizioni in materia assicurativa e previdenziale;

- pubblicazione di dati raccolti ai sensi della lettera a), nonché di quelli relativi a contratti di lavori, servizi e forniture e affidamenti di incarichi professionali finalizzati ai lavori pubblici, secondo le previsioni della normativa provinciale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti strumentali pubblici e privati della Provincia, e dell'articolo 4 bis della [legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10](#) (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

e) l'art.4 bis della [legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10](#) il quale prevede che:

- 1. Alle finalità di trasparenza dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) provvede la Provincia mediante l'osservatorio contratti pubblici e prezzario provinciale. La Provincia cura gli adempimenti ivi previsti, compresa la pubblicazione e le comunicazioni all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, anche per conto:*
 - a)degli enti strumentali previsti dall'articolo 33 della [legge provinciale n. 3 del 2006](#);*
 - b) dei comuni e delle comunità;*
 - c)delle aziende pubbliche di servizi alla persona;*
 - d)degli organismi di diritto pubblico a cui è applicabile la normativa provinciale sui lavori pubblici;*
 - e)delle altre amministrazioni aggiudicatrici individuate dall'articolo 2, comma 1, della [legge provinciale sui lavori pubblici](#).*
- 2.Per i fini del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'osservatorio raccoglie e pubblica tutte le informazioni richieste dalla normativa statale; fino al 31 dicembre 2013 sono oggetto di pubblicazione i soli dati desumibili dalla banca dati dell'osservatorio”;*

12.4 OBIETTIVI

La Comunità ha di recente ristrutturato il proprio sito internet aderendo al progetto del Portale degli Enti Locali del Trentino (ComunWEB) del Consorzio dei Comuni Trentini. Con tale progetto si è realizzato un portale unitario per le Comunità di Valle e per i Comuni in grado di recuperare, aggregare, organizzare ed esporre contenuti e servizi della Pubblica Amministrazione locale oltre che di soddisfare al meglio i bisogni di cittadini ed imprese che accedono alle risorse disponibili in rete attraverso varie modalità e canali. La Comunità si propone di pubblicare i dati e i documenti in adesione a quanto stabilito nelle Linee guida di ANAC approvate con la deliberazione n.1310 del 28 dicembre 2016 e dal capo I-ter del D.Lgs. n. 33/2013 sul proprio sito istituzionale nella “SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, direttamente raggiungibile dalla homepage del sito, aggiornata costantemente per garantire l'adeguato livello di trasparenza.

Gli obiettivi di trasparenza per il triennio 2020-2022 corrispondono alla piena applicazione degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” previsti dalla norma regionale. Al riguardo va evidenziato, come di seguito precisato, che alcuni adempimenti di pubblicazione non è possibile soddisfarli perché non

applicabili in Regione ai sensi dell'art1, comma 1, della L.R.n.10/2014, come modificato dalla LR n. 16/2016 il quale dispone:

“1. In adeguamento alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla [legge 6 novembre 2012, n. 190](#), la Regione e gli enti ad ordinamento regionale, applicano, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, le disposizioni contenute nel [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) (nel seguito: decreto) nel testo vigente alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97](#), ad eccezione, del comma 1-bis dell'articolo 12, dell'articolo 15, dell'articolo 29, dell'articolo 32, degli articoli da 35 a 41 e del primo periodo dell'articolo 44 e con le seguenti specificazioni):

0a) allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto del razionale ed efficiente funzionamento dell'azione amministrativa, l'accesso civico disciplinato dall'articolo 5, comma 2 del decreto ha ad oggetto i documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;

a) l'articolo 9-bis del decreto si applica limitatamente alle banche dati di cui all'Allegato B del decreto medesimo per le quali sussiste per la Regione e gli enti ad ordinamento regionale l'obbligo di trasmissione dei dati stessi;

b) non trova applicazione l'[articolo 10](#) del decreto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 8, lettere a) e c). Sono altresì oggetto di pubblicazione il bilancio di previsione e quello consuntivo, il piano esecutivo di gestione o analoghi atti di programmazione della gestione, nonché i piani territoriali e urbanistici e le loro varianti;

c) per i comuni della regione le disposizioni contenute nell'[articolo 14](#), comma 1, lettera f) del decreto si applicano solo ai sindaci e agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della presente legge. Per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché per le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), per le aziende dei comuni e dei consorzi di comuni che gestiscono residenze per anziani, le disposizioni contenute nell'[articolo 14](#), comma 1, lettera f) si applicano solo al Presidente ed al Vicepresidente delle medesime. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 14 del decreto relative ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative. Per la Regione e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per posizioni organizzative si intendono gli incarichi di direzione d'ufficio;

d) per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia;

e) per i comuni della regione in luogo degli [articoli 16](#) e [17](#) del decreto continua a trovare applicazione quanto disposto dall'articolo 4 della [legge regionale 25 maggio 2012, n. 2](#);

f) in luogo di quanto disposto dall'[articolo 20](#) del decreto vengono pubblicati i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonché all'entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale;

g) l'[articolo 23](#) del decreto si applica limitatamente al comma 1 e con esclusione della lettera b). In luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti. Oltre a tali provvedimenti possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del presente articolo;

h) lettera abrogata

i) in luogo degli [articoli 26 e 27](#) del decreto si applica l'articolo 7 della [legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8](#) e successive modificazioni come modificato da ultimo dal presente articolo;

l) in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici e gli affidamenti di lavori, servizi e forniture si applicano l'articolo [1, comma 32](#) della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) e l'articolo [29](#) del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), fatto salvo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia;

m) il Responsabile per la trasparenza è nominato dall'organo esecutivo ed è individuato, di norma, in armonia con quanto disposto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 43 del decreto, nel responsabile per la prevenzione della corruzione;

n) ogni riferimento all'OIV contenuto nel decreto deve intendersi, in mancanza del medesimo, al nucleo di valutazione o all'organo che svolge analoghe funzioni;

o) i richiami alle disposizioni del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#) e del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni contenuti nel decreto debbono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali in materia di ordinamento del personale della Regione ovvero degli enti a ordinamento regionale, ove previste, e quelli alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modificazioni debbono intendersi riferiti alle disposizioni regionali ovvero provinciali in materia di procedimento amministrativo, ove previste.

12.4.1 Soggetti coinvolti e flussi informativi trasparenza

Si specifica in questa sede la distribuzione dei ruoli all'interno della Comunità per il popolamento del sito web istituzionale nella Sezione amministrazione trasparente.

Seguendo l'indirizzo di cui all'art. 43 del D.Lgs. 33 e dell' art. 1 comma 1 lett. m) della L.R.10/2014 e s.m., il **responsabile per la trasparenza** è stato individuato nel responsabile anticorruzione. Le funzioni appaiono infatti strettamente connesse. La norma è conforme ora anche alla L.R.10 del 2014.

Il responsabile per la trasparenza si avvale di una serie di soggetti all'interno dell'Amministrazione, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente". In particolare, tutti gli uffici della Comunità dovranno dare attuazione agli obblighi di trasparenza di propria competenza di cui all'allegato **"Comunità territoriale della val di Fiemme - Elenco obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" - Allegato 2 al Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 (ALLEGATO 2)"** e disciplinati dal d.lgs. n. 33/2013, così come novellato dal d.lgs. n. 97/2016 e dalla L.R. n.10/2014, così come novellata dalla L.R.16/2016.

Per garantire la corretta e puntuale attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato sopra citato, ogni Responsabile di Servizio dovrà attestare semestralmente al R.P.C.T., l'avvenuta effettuazione della corretta pubblicazione di quanto di rispettiva competenza, sottoscrivendo le sezioni di competenza del sopra citato **Allegato 2**.

12.4.2 ACCESSO CIVICO

Gli obiettivi in materia di pubblicità e trasparenza per il triennio 2019-2021, come definiti negli indirizzi contenuti nel D.U.P. 2019-2021 approvato dal Consiglio della Comunità con

deliberazione n. 3 di data 11.1.2019, comprendono anche la piena applicazione dell'istituto del **diritto di accesso civico (semplice e generalizzato)**, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dalla legge L.R. 15.12.2016 n. 16. Tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida in materia adottate da ANAC (determinazione n. 1309 di data 28.12.2016) e della circolare Ministero per la semplificazione della pubblica amministrazione n. 2/2017, è stato quindi adeguato il sito web dell'ente, sezione "Amministrazione trasparente", inserendo nella sottosezione "Altri contenuti" tutte le istruzioni e modulistica necessarie.

L'Amministrazione già nel corso del 2018 ha istituito il **registro degli accessi**. Il registro degli accessi contiene per ogni richiesta pervenuta, il numero progressivo, la tipologia di accesso, l'oggetto, la data di presentazione, il relativo esito e la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, "altri contenuti – accesso civico" del sito web istituzionale. La pubblicazione del registro degli accessi è utile alla Comunità in quanto consente di rendere noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l'accesso in una logica di semplificazione delle attività.

Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico "semplice":

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m., la richiesta di accesso civico semplice è circoscritta ai soli documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione e non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo (dott.ssa Luisa Degiampietro) che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico generalizzato:

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera 0a) della LR n. 10/2014 come modificato dalla LR n. 16/2016, l'accesso civico disciplinato dall'articolo 5, comma 2 del decreto ha ad oggetto i documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita ed incontra come limiti, da una parte il rispetto della tutela degli interessi pubblici e /o privati indicati nell'art .5 bs , commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m., e dall'altra , il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni ai sensi dell'art. 5 bis comma 3 del citato decreto.

L'istanza di accesso generalizzato va presentata secondo le indicazioni già presenti nella sezione "Amministrazione trasparente –Altri contenuti" del sito web istituzionale e gli uffici sono tenuti a dare corretta e puntuale attuazione nelle materia di propria competenza.

In materia di accesso generalizzato si seguiranno, per quanto compatibili con la normativa regionale, le indicazioni operative date da ANAC nella delibera n. 1309/2016 "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013 art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e la circolare n.2/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica

amministrazione ad oggetto *“Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”*.

L’accesso generalizzato si aggiunge alle altre tipologie di accesso (accesso documentale ex lege 241/1990, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato).

Nel 2019 non è pervenuta alcuna richiesta di accesso, ma se in futuro il trend dovesse cambiare, andrà valutato se è opportuno dotarsi di uno specifico regolamento, al fine di disporre di una disciplina organica per le diverse tipologie di accesso.

12.4.3 – PUBBLICITA' DEI DATI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La pubblicità di alcune tipologie di dati, pur costituendo la principale forma di trasparenza, deve tuttavia rispettare alcuni limiti imposti dall'ordinamento, bilanciando perfettamente i valori che rappresentano l'obbligo di trasparenza e quello del rispetto della privacy, separando le possibili aree di sovrapposizione.

La pubblicazione dei dati deve rispettare le disposizioni contenute dalla nuova disciplina in materia di tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 27.04.2016 nonché dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101, il quale adegua il c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 al citato Regolamento (UE), garantendo il rispetto dei principi generali di *“adeguatezza”*, *“pertinenza”* e *“minimizzazione dei dati”*.

Tale pubblicazione deve seguire, altresì, le indicazioni contenute nella deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014, adottata dal Garante per la protezione dei dati personali, concernente le *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”*. Tale documento ha lo scopo di definire un quadro unitario di misure e accorgimenti volti a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici, e gli altri soggetti parimenti destinatari delle norme vigenti, sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell’azione amministrativa.

Più precisamente la deliberazione sottolinea che in via preliminare, vanno distinte, considerato il profilo del diverso regime giuridico applicabile, le disposizioni che regolano gli obblighi di pubblicità dell’azione amministrativa per finalità di trasparenza da quelle che regolano forme di pubblicità per finalità diverse, ma in tutti i casi, indipendentemente dalla finalità perseguita, laddove la pubblicazione online di dati, informazioni e documenti, comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente temperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

In tema, va osservato che con il Dlgs 33 all'art. 26 c.4 è previsto: *“È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.”*

Da ultimo va ricordata la norma riportata nell'art. 1, comma 3 della L.R. n. 1 del 29.10.2014 e s.m.la quale dispone che: *“La pubblicazione di documenti, informazioni e dati ai sensi*

del presente articolo viene effettuata nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. Le amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4 del decreto nei termini e con le modalità compatibili con l'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenuto conto dell'obbligo di invarianza finanziaria di cui all'articolo 51 del decreto.”

Con riferimento infine alla figura del Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, si ricorda che il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, nel caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante. Nella Comunità, il ruolo di R.P.D. è stato affidato al Consorzio dei Comuni Trentini, con decreto Presidente n. 4 dd. 15.05.2018.

12.4.4 – ATTESTAZIONE DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

L'Aggiornamento 2018 al Piano nazionale anticorruzione ha ribadito la necessità di tenere distinte le funzioni di RPCT e le funzioni di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. In caso contrario, infatti, il RPCT verrebbe a trovarsi nella condizione di controllore e controllato, in quanto, nella qualità di responsabile della trasparenza è tenuto a svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione, mentre nell'esercizio delle altre funzioni è tenuto ad attestare l'assolvimento dei medesimi obblighi. Pur nella consapevolezza delle difficoltà applicative che gli enti di limitate dimensioni possono incontrare nel tenere distinte le due tipologie di funzioni sopra indicate, l'ANAC auspica in ogni caso che tali enti individuino soluzioni compatibili con l'esigenza di mantenerle separate. Considerato che la nostra Comunità è priva di OIV o di altro Organismo con funzioni analoghe, in quanto – considerate le ridotte dimensioni dell'ente e l'assenza di figure dirigenziali, oltre al Segretario generale – l'Amministrazione ha ritenuto di non istituire l'OIV o altro Organismo con funzioni analoghe non sussistendo uno specifico obbligo normativo in tale senso (vedasi art. 129 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e parere R.A.T.A.A. 10.4.2018 ns. prot. 2883), si è reso conseguentemente necessario individuare una idonea soluzione organizzativa che eviti la commistione tra le funzioni di RPCT e le funzioni di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione già con riferimento all'attestazione da rendere nel corso del 2019. Con delibera C.E. n. 15 del 05.02.2019 è stata quindi attivata per gli anni 2019 e 2020 una soluzione organizzativa rappresentata dalla stipula di uno specifico accordo con le Comunità del Primiero e della valle di Non (Accordo formalizzato con Convenzione di data 12.3.2019 agli atti prot. n. 2082) in base al quale la Comunità n. 1 – attraverso il proprio RPCT – attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione della Comunità n. 2, mentre l'assolvimento dei propri obblighi di pubblicazione viene attestato dal RPCT della Comunità n. 3 e così via secondo uno schema di circolarità.

La soluzione attivata, oltre a soddisfare l'obiettivo di evitare la commistione di ruoli di cui trattasi, presenta ulteriori elementi di positività, in ragione del fatto che l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione è resa:

- da una figura professionale – vale a dire il RPCT di altra Comunità della provincia di Trento – munita dei necessari requisiti di competenza, di esperienza e di conoscenza specifica in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione;
- senza oneri di natura finanziaria a carico degli enti sottoscrittori del relativo accordo di collaborazione.

L'attestazione in oggetto viene poi pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente", di norma entro il termine del 30 aprile di ogni anno.

12.4.5 SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI - APPLICABILITÀ

La L.R.n.10/2014 come modificata dalla L.R. n. 16/2016 al comma 2 dispone che: "Alle aziende e alle società in controllo della Regione, nonché a quelle in controllo degli enti a ordinamento regionale si applicano, in quanto compatibili le disposizioni della presente legge, salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia. Per società in controllo pubblico si intendono le società come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo. Le disposizioni della presente legge trovano inoltre applicazione, in quanto compatibili, nei confronti delle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, degli enti pubblici a ordinamento regionale, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio dai suddetti enti pubblici e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da enti pubblici a ordinamento regionale".

Al riguardo si segnala che il Consiglio dell'ANAC con la Deliberazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 ha approvato in via definitiva le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici".

In attuazione di ciò, si precisa che:

- per le **società di sistema** a controllo congiunto, cui l'ente partecipa, è compito della Provincia Autonoma di Trento, socio di maggioranza assoluta, attivarsi per l'applicazione della L.P.n.4/2014 in materia di trasparenza come previsto dalla normativa regionale sopra citata;
- per la società **Fiemme Servizi** S.p.A. gestore dei servizi pubblici rifiuti in Val di Fiemme; con lettera di data 30.11.2017 prot. n. 8659 la Comunità, socio di maggioranza relativa a nome anche di tutti i Comuni soci, ha evidenziato l'applicabilità della normativa in materia di trasparenza alla stessa società e nel corso del 2018 e si verificherà l'applicazione puntuale della normativa;
- tale normativa in materia di trasparenza vale anche per il **Consorzio dei Comuni Trentini** soc.coop. per il quale, in mancanza di un socio di maggioranza relativa le amministrazioni socie dovranno stipulare apposita intesa per definire a quali di essa competa l'attività di vigilanza sull'adozione delle misure in materia di trasparenza.

13. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE

E' stato predisposto un **registro dei rischi** (Allegato n.1 al Piano) che, tenuto conto dell'esperienza dei primi tre anni di applicazione, è ora composto da **n. 32 schede**, organizzate a livello di Servizio, **contenenti i processi** per i quali si è stimato un indice di rischio "**medio**" o "**alto**" o per i quali, sebbene l'indice di rischio sia stato stimato come "**basso**", si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel Piano azioni di controllo preventivo. Le schede contengono anche le **azioni preventive** e i **controlli attivati** per ciascun processo individuato a rischio. **I processi a rischio individuati dal Piano sono complessivamente n. 89**, ognuno dei quali con almeno una azione programmata o già in atto.

Per ogni azione – anche se già in atto - è stato inserito il soggetto responsabile della sua attuazione (chiamato dal PNA "titolare del rischio"), e laddove l'azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento, eventualmente affiancati da note esplicative.

Ci si riserva, una volta verificati gli effetti delle misure adottate, di provvedere se necessario anche in corso d'anno all'aggiornamento del registro dei rischi.

14. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

14.1 Modalità di aggiornamento

Il presente Piano triennale rientra tra i piani e i programmi Gestionali. Le modalità di aggiornamento saranno pertanto analoghe a quelle previste per l'aggiornamento di tali piani e programmi, e darà atto del grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati secondo gli indicatori ivi previsti.

14.2 Cadenza temporale di aggiornamento

I contenuti del presente Piano, così come le priorità d'intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l'integrità, costituiscono aggiornamento dei precedenti Piani, e saranno oggetto anche nel futuro di aggiornamento annuale, o se necessario, in corso d'anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni.

15. APPENDICE NORMATIVA

Si riportano di seguito le principali fonti normative sul tema della trasparenza e dell'integrità.

Ambito internazionale:

- Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116;
- Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110;
- Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 112.

Ambito nazionale:

- legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

- pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
 - decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
 - decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;
 - legge 7 agosto 2015 n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
 - decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
 - legge 30 novembre 2017 n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

Ambito locale:

- decreto del Presidente della Regione Trentino Alto Adige 1 febbraio 2005, n. 2/L, “Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige”, e ss.mm.e ii.;
- legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)”;
- legge regionale 8 febbraio 2013, n. 1, “Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni”;
- legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, “Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale”;
- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16, “legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017”;
- legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, recante “Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5”;
- legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;
- legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, recante “Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino”.

Prassi amministrativa:

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013, recante “Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 di data 25 gennaio 2013;
- circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 di data 19 luglio 2013;
- linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge n. 190/2012;
- intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge n. 190/2012, sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;
- Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi della legge n. 190/2012 ed approvato con deliberazione della C.I.V.I.T. n. 72 di data 11 settembre 2013;
- “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”, approvate con deliberazione della C.I.V.I.T. n. 75 di data 24 ottobre 2013;

- Protocollo di intesa di data 15 luglio 2014 avente ad oggetto "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa";
- "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" approvate con determinazione di A.N.AC. n. 6 di data 28 aprile 2015;
- "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" approvate con determinazione di A.N.AC. n. 8 di data 17 giugno 2015;
- "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" approvato con determinazione di A.N.AC. n. 12 di data 28 ottobre 2015;
- "Piano Nazionale Anticorruzione 2016" approvato con determinazione di A.N.AC. n. 831 di data 3 agosto 2016;
- "Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione" approvato con determinazione di A.N.AC. n. 1208 di data 22 novembre 2017;
- "Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione" approvato con determinazione di A.N.AC. n. 1074 di data 21 novembre 2018;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2019" approvato con determinazione di A.N.AC. n. 1064 di data 13 novembre 2019;
- "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili" approvate con determinazione di A.N.AC. n. 833 di data 3 agosto 2016;
- "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013" approvate con determinazione di A.N.AC. n. 1309 di data 28 dicembre 2016;
- "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016" approvate con determinazione di A.N.AC. n. 1310 di data 28 dicembre 2016;
- "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 <obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali> come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016" approvate con – determinazione di A.N.AC. n. 241 di data 8 marzo 2017;
- circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 di data 30 maggio 2017, avente ad oggetto "attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (F.O.I.A.)";
- "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici" approvate con determinazione di A.N.AC. n. 1134 di data 8 novembre 2017;
- circolari della Regione Autonoma Trentino Alto Adige:
 - n. 5/EL di data 5 dicembre 2012;
 - n. 1/EL di data 11 gennaio 2013;
 - n. 3/EL di data 9 maggio 2013;
 - n. 5/EL di data 15 ottobre 2013;
 - n. 3/EL di data 13 agosto 2014;
 - n. 4/EL di data 19 novembre 2014;
 - di data 9 gennaio 2017;
 - n. 1/EL di data 29 marzo 2017.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
dott. Mario Andretta